DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1980

relativa alla fornitura urgente di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo di aiuto

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/617/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto si riferisce alle procedure di mobilitazione di cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, il 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, 1 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Kenia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979/1980 ;

considerando che, tenuto conto della necessità di effettuare un aiuto rapido, è opportuno ricorrere ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7e (organismo d'intervento) procede, tramite conclusione di un contratto di trattativa privata, alla mobilitazione di 1 000 tonnellate di frumento tenero sul mercato della Comunità, destinate alla Repubblica del Kenia.

2. Per la conclusione del contratto di trattativa privata, l'ONIC deve cercare le condizioni meno onerose.

3. Il contratto verte sulla fornitura del prodotto nel porto di Rouen.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato alla rinfusa nel perimetro della nave nel porto di imbarco. Tale merce deve essere depositata nel luogo indicato dal paese destinatario o dal suo mandatario, mentre la cadenza delle consegne viene fissata tra il contraente del paese destinatario e il mandatario.

Articolo 2

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 14 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 3

1. Una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto è costituita dall'interessato all'atto della firma del contratto. Essa è liberata dopo la realizzazione delle operazioni in causa, nel termine di tempo previsto e per le quantità non realizzate per motivi di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 4

L'imbarco deve essere effettuato tra il 15 e il 30 giugno 1980.

Articolo 5

L'organismo d'intervento richiede all'interessato di fornire le seguenti informazioni :

a) una dichiarazione attestante le quantità imbarcate e la qualità dei prodotti ;

b) la data di partenza delle navi.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni nonché una copia del contratto di trattativa privata.

Articolo 6

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente